



Circolo degli Esteri

**REGOLAMENTO DEL 26 OTTOBRE 2016
SULLE ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI
E LO SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI NELLE ASSEMBLEE
(Artt. 17 - 20 e 23, comma 3 dello Statuto)**

PUBBLICATO SUL SITO DEL CIRCOLO IL 27 OTTOBRE 2016
IN VIGORE DAL 28 OTTOBRE 2016

Riferimenti

Art. 19, comma 4 dello Statuto:

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi dei componenti, emana il Regolamento che disciplina le elezioni alle cariche sociali e lo svolgimento delle votazioni nelle Assemblee

Art. 22, comma 1 dello Statuto:

Il Consiglio Direttivo ... emana e modifica, nel quadro delle disposizioni del presente Statuto, i regolamenti speciali necessari per l'organizzazione e il funzionamento del Circolo e degli organi sociali ...

I - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

Art.1

Hanno diritto di voto, attivo e passivo, nelle Assemblee tutti i Soci di cui all'art. 3 dello Statuto che all'atto del voto sono in regola con il pagamento delle quote sociali anche per l'anno in corso. Nell'Assemblea Ordinaria e nelle altre che si tenessero prima della scadenza del termine di cui all'art. 12 dello Statuto, devono essere in regola con le quote fino a tutto l'anno precedente.

Art. 2

Si considerano partecipanti all'Assemblea, a tutti gli effetti, i Soci presenti alla riunione indicata nell'avviso di convocazione e quelli che hanno rilasciato valida delega a un Socio presente o che hanno espresso il loro voto per via telematica.

II - PUBBLICAZIONI E DIBATTITO ASSEMBLEARE

Art. 3

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, inviato ai Soci e agli Aggregati a norma dell'art. 20, comma 3 dello Statuto, specifica anche le date di inizio e chiusura e le altre modalità del dibattito telematico, nonché le date di inizio e chiusura del voto telematico, date che sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Direttore pubblica sul sito del Circolo, almeno sette giorni prima della data stabilita per l'inizio del voto telematico, l'ordine del giorno dell'Assemblea, gli elenchi dei candidati alle elezioni, di cui all'art. 16, comma 5, i documenti sottoposti al voto e ogni altro documento menzionato nell'ordine del giorno. Dà notizia della pubblicazione singolarmente a tutti i Soci e Aggregati per via telematica.
2. Il Consiglio Direttivo e singoli Consiglieri, i Sindaci e i Proviviri e la Segreteria possono intervenire nel dibattito per rispondere a quesiti e per fornire chiarimenti e informazioni.
3. In apertura dei lavori in aula il Presidente dell'Assemblea informa i presenti sui contenuti del dibattito telematico.

Art. 4

1. Le osservazioni, suggerimenti e proposte che sono emerse dal dibattito, telematico e in aula, sono esaminati dal Consiglio Direttivo che ne dà notizia sul sito del Circolo.
2. Le comunicazioni del Consiglio Direttivo pubblicate sul sito del Circolo relative a richieste avanzate o comunicazioni ricevute dai Soci equivalgono a risposta ai Soci stessi.
3. Su singoli temi il Consiglio Direttivo può procedere a consultazioni telematiche degli iscritti.

III - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

Art. 5

Il giorno indicato nell'avviso di convocazione il Presidente del Consiglio Direttivo apre la riunione e, dopo aver verificato la regolarità delle candidature di Soci presenti alla presidenza dell'Assemblea, che gli sono

pervenute o che sono state annunciate in apertura di seduta, le sottopone singolarmente, per ordine alfabetico, al voto dei presenti per alzata di mano. Si considera eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 6

1. Quando per la redazione del verbale non si fa ricorso a un Notaio, il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di redigere un sintetico verbale dei lavori assembleari, comprese le fasi di cui all'art. 3, e delle decisioni adottate dall'Assemblea, firmato dallo stesso Segretario e dal Presidente.
2. Il verbale, redatto dal Segretario o dal Notaio, è pubblicato sul sito del Circolo.
3. La registrazione audio dell'intera seduta, appena disponibile, è pubblicata sul sito del Circolo con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

IV - MODALITÀ DELLE VOTAZIONI E COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 7

Subito dopo la nomina del Segretario, il Presidente dell'Assemblea insedia la Commissione Elettorale alla presidenza del seggio per le votazioni, predisposto nella sala della riunione, e definisce i tempi delle operazioni di cui agli artt. 11, 12 e 15.

Art. 8

Le questioni di procedura attinenti allo svolgimento della riunione, se il Presidente dell'Assemblea non decide egli stesso in base alle norme applicabili, le sottopone al voto dei Soci presenti, per alzata di mano.

Art. 9

1. Per le elezioni alle cariche sociali, ivi comprese le elezioni suppletive di cui all'art. 23, comma 3 dello Statuto, e sulle altre questioni che l'ordine del giorno indica come sottoposte al voto dell'Assemblea, salvo i casi in cui il presente Regolamento prevede il voto per alzata di mano, i Soci possono esercitare il voto, ai sensi dell'art. 19, comma 3 dello Statuto, scegliendo uno dei modi seguenti:
 - a) per corrispondenza telematica;

- b) di persona, al seggio installato nella sala della riunione;
 - c) per delega conferita ad altro Socio effettivo.
2. La Commissione Elettorale trasmette a tutti gli aventi diritto al voto le istruzioni sulle modalità di voto, quali risultano dall'applicazione dello Statuto e del presente Regolamento.
 3. Assistita dalla Segreteria del Circolo, la Commissione Elettorale assicura tutti gli adempimenti necessari e garantisce l'osservanza delle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento in materia di elezioni ed altre votazioni. Decide sulle questioni che possono insorgere in merito. Essa si riunisce e inizia i suoi lavori non appena il Consiglio Direttivo la informa dell'avvio delle procedure per la convocazione dell'Assemblea.
 4. Sulle questioni di competenza la Commissione Elettorale delibera a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 5. Le decisioni della Commissione Elettorale, motivate, sono messe a verbale e pubblicate sul sito del Circolo.
 6. Al termine delle operazioni la Commissione Elettorale può trasmettere al Consiglio Direttivo una relazione sullo svolgimento delle operazioni stesse, di cui viene data notizia sul sito del Circolo.

Art. 10

1. La Commissione Elettorale, assistita dalla Segreteria del Circolo, prepara e consegna alla Ditta incaricata dal Consiglio Direttivo, nell'osservanza delle cautele imposte dalla tutela della *privacy*, l'elenco dei Soci aventi diritto al voto che hanno fornito al Circolo il loro indirizzo di posta elettronica.
2. La Ditta invia loro una *e-mail* contenente il *link* al quale il Socio dovrà collegarsi per accedere alla scheda elettronica e votare.
3. Il Socio che non avesse ricevuto la *mail* può segnalarlo alla Commissione Elettorale, tramite la Segreteria del Circolo, fornendo l'indirizzo di posta elettronica al quale desidera riceverla.
4. L'accesso al sistema di voto telematico è effettuato nell'arco di tempo stabilito dal Consiglio Direttivo, di cui all'art. 3, comma 1.
5. La Ditta chiude tutta la documentazione sull'esito della votazione in un plico sigillato, e lo consegna al Presidente della Commissione

Elettorale, il quale lo custodisce sotto la sua responsabilità fino alla sua apertura a norma dell'art. 15.

6. La Ditta comunica alla Commissione Elettorale l'elenco nominativo dei Soci che hanno votato in questo modo.

Art. 11

1. Il seggio installato nella sala della riunione viene aperto all'inizio della sessione, su invito del Presidente dell'Assemblea, dal Presidente della Commissione Elettorale, la quale lo gestisce assistita da almeno un componente della Segreteria del Circolo, designato dal Direttore.
2. Un addetto al seggio consegna al Socio la scheda su cui votare, da depositare nell'urna.

Art. 12

1. Il Socio che non possa o non voglia votare per via telematica o di persona al seggio può delegare al voto un altro Socio effettivo.
2. La delega scritta deve precisare chiaramente il nome del delegante e quello del delegato e la data di sottoscrizione, essere sottoscritta a mano ed essere indirizzata alla Commissione Elettorale, per il tramite della Segreteria del Circolo, per via telematica o per lettera raccomandata per posta o a mano. La delega deve essere accompagnata da copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, oppure provenire dall'indirizzo di posta elettronica del delegante di cui all'art. 10, comma 1. In caso di consegna a mano, viene annotato sulla delega il nominativo della persona che ha effettuato la consegna.
3. Con congruo anticipo sull'apertura del seggio la Commissione Elettorale controlla la regolarità delle deleghe e redige l'elenco dei deleganti e dei delegati.
4. Il Socio delegato vota a nome del delegante nel modo indicato all'art. 11.

Art. 13

1. Non sono valide le deleghe rilasciate prima della pubblicazione di cui agli artt.3 e 21.

2. La delega s'intende rilasciata per tutte le votazioni indicate nell'ordine del giorno, a meno che il delegante non abbia disposto diversamente, restando comunque escluse le votazioni per alzata di mano.
3. Il rilascio di una delega non preclude al Socio delegante la possibilità di votare personalmente per via telematica o al seggio, se la delega non è stata utilizzata dal Socio delegato.
4. Nessun Socio può essere portatore di più di cinque deleghe, di cui una di Socio in servizio a Roma o a riposo, e quattro di Soci in servizio all'estero. Se le deleghe intestate ad un Socio superano i predetti limiti, valgono quelle che pervengono prima.

Art. 14

1. Il voto espresso per via telematica, quale risulta dall'elenco di cui all'art.10, ultimo comma, preclude l'espressione del voto di persona al seggio o per delega.
2. La votazione al seggio di persona preclude quella per delega e viceversa.

Art. 15

1. Il Presidente della Commissione Elettorale dichiara chiuso il seggio Elettorale dopo che il Presidente dell'Assemblea si è accertato che nessuno dei presenti è in attesa di votare.
2. La Commissione Elettorale apre il plico sigillato che contiene i risultati del voto telematico, procede allo scrutinio delle schede depositate nell'urna e al conteggio complessivo dei voti, redige il verbale delle operazioni compiute da cui risulta il risultato complessivo delle votazioni, ne dà lettura in aula e lo consegna al Presidente dell'Assemblea.
3. La proclamazione dell'esito della votazione è effettuata dal Presidente dell'Assemblea.

V - ELEZIONI

Art. 16

1. Il Consiglio Direttivo stabilisce il termine entro il quale i Soci possono presentare alla Commissione Elettorale, attraverso la Segreteria del Circolo, le loro candidature alle cariche sociali.
2. La decisione del Consiglio Direttivo è pubblicata sul sito e comunicata singolarmente a tutti i Soci.
3. Le candidature sono individuali.
4. La Commissione elettorale controlla la regolarità delle candidature pervenute e il possesso dei requisiti prescritti per essere eletti, decidendo su ogni questione che possa sorgere in proposito.
5. La Commissione elettorale redige, per ogni organo sociale, un elenco dei candidati in ordine alfabetico dei cognomi e li trasmette al Consiglio Direttivo per essere pubblicati nei tempi e nei modi di cui all'art. 3, comma 1.
6. I singoli candidati al Consiglio Direttivo che intendono diffondere materiale propagandistico a sostegno della propria candidatura possono chiedere per iscritto alla Commissione elettorale di pubblicarlo sul sito del Circolo, nella sezione dell'area Soci dedicata al dibattito telematico.
7. Le elezioni suppletive di cui all'art. 23, comma 3 dello Statuto possono essere convocate dal Consiglio Direttivo se sono venuti a mancare almeno tre Consiglieri.
8. In tutte le elezioni previste dal presente Regolamento in caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Circolo.

Art. 17

1. Sulla scheda, telematica o cartacea, per l'elezione alle cariche sociali è riprodotto, per ciascun organo sociale, l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.
2. La scheda riporta, per ciascun organo sociale, l'indicazione del numero massimo di candidati per i quali l'elettore può esprimere il

suo voto, pari al numero dei componenti effettivi dell'organo stesso che si devono eleggere.

3. Se l'elettore supera tale limite la scheda è nulla limitatamente all'organo sociale per il quale il limite è stato superato.
4. È possibile l'opzione astensione o scheda bianca.

Art. 18

Sulla base dei risultati accertati dalla Commissione elettorale il Presidente dell'Assemblea proclama l'elezione dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art 19

La prima riunione del Consiglio Direttivo eletto è convocata dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al Circolo.

Art. 20

1. Alle elezioni suppletive di cui all'art. 23, comma 3 dello Statuto, si applicano le disposizioni per le elezioni al Consiglio Direttivo, mentre all'elezione della Commissione elettorale si applicano quelle per il Collegio sindacale ed il Collegio dei Probiviri.
2. Se i candidati alla Commissione elettorale ammessi non superano il numero di cinque la Commissione elettorale ne constata l'elezione senza che si proceda ad operazioni di voto.

VI - VOTAZIONE SULLE PROPOSTE DI DELIBERA ASSEMBLEARE

Art. 21

1. Le proposte di delibera che ai sensi dell'art. 17, comma 1 dello Statuto, se approvate, vincolano tutti i Soci, devono essere iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, e devono essere sottoposte al voto nei modi di cui all'art. 9.
2. Devono essere pubblicate a norma dell'art. 3, in modo che tutti i Soci possano partecipare al dibattito per la durata di almeno sette giorni prima di votare o rilasciare una delega.
3. Il Consiglio Direttivo definisce le proposte di delibera da sottoporre al voto, dopo essersi accertato che non siano in contrasto con la

legge, con lo Statuto o con il presente Regolamento. Esse vengono trascritte sulla scheda sulla quale i Soci sono chiamati a votare, facendo eventualmente riferimento a documenti pubblicati ai sensi degli artt. 3 o 22.

4. La scheda comprende tre opzioni: SI, NO e Astenuto e la proposta si intende approvata se riporta un numero di voti favorevoli superiore a quello dei voti contrari, fatto salvo il disposto dell'art. 20, comma 1 dello Statuto.
5. Se il quesito consiste nella scelta tra due o più opzioni alternative, la scheda consente di votare a favore di una delle opzioni o di astenersi e si intende approvata l'opzione che riporta più della metà dei voti, fatto salvo il disposto dell'art. 20, comma 1 dello Statuto.
6. Non sono conteggiate agli effetti del risultato finale le astensioni e le schede in bianco o nulle.

VII - ESAME E DELIBERAZIONI SUI DOCUMENTI DI BILANCIO

Art. 22

1. Il Bilancio consuntivo dell'anno precedente, sottoposto al voto dell'Assemblea Ordinaria, viene pubblicato sul sito del Circolo almeno sette giorni prima dell'inizio del voto telematico, insieme alla Relazione del Presidente, alla Relazione del Collegio sindacale e al Bilancio preventivo e programmi di attività sociale previsti per l'anno in corso.
2. Si applica l'art. 21, commi 3, 4 e 6.
3. Le osservazioni, suggerimenti e proposte emerse dal dibattito, telematico e in aula, sulla Relazione del Presidente, sul Bilancio preventivo e programmi di attività sociale previsti per l'anno in corso, nonché su ogni altro argomento, sono valutati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 4.

VIII - VOTAZIONE SULLE PROPOSTE PRESENTATE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 23

1. In caso di Assemblea Straordinaria convocata su richiesta dei Soci a norma dell'art. 18, comma 9 dello Statuto, il Consiglio Direttivo

iscrive all'ordine del giorno e pubblica a norma dell'art. 3 la richiesta motivata sottoscritta dai Soci, insieme alla propria motivata valutazione della richiesta stessa.

2. Il Consiglio Direttivo può anche presentare all'Assemblea proposte alternative a quelle presentate dai Soci.
3. La richiesta dei Soci deve contenere il testo della delibera assembleare che i firmatari propongono. Nel caso di richiesta di modifica dello Statuto, la proposta di delibera deve contenere i testi che si richiede di sottoporre al voto, conformi al disposto dell'art. 24.
4. Le firme dei Soci sulla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria, nella misura minima di cui all'art. 18, comma 9 dello Statuto, devono essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ed essere apposte su fogli sui quali è riprodotto il testo della richiesta.
5. La richiesta deve specificare il nominativo di almeno un Socio, e non più di cinque, che i firmatari incaricano di corrispondere con il Circolo per quanto attiene all'iniziativa.
6. I fogli devono essere presentati in originale alla Commissione Elettorale, per il tramite della Segreteria del Circolo.
7. La Commissione Elettorale verifica la regolarità della richiesta e ne riferisce al Consiglio Direttivo.

Art. 24

Le proposte di delibera dell'Assemblea Straordinaria che portano modifica dello Statuto, provenienti dal Consiglio Direttivo o dai Soci, devono essere redatte nella forma di emendamenti testuali allo Statuto vigente o di progetto di nuovo Statuto inteso a sostituire integralmente lo Statuto vigente.

Art. 25

1. In caso di Assemblea Straordinaria per la modifica dello Statuto convocata per iniziativa del Consiglio Direttivo, i Soci, entro 40 giorni dalla pubblicazione della proposta di modifica, possono presentare, con le modalità di cui all'art. 23, commi da 3 a 7, proposte alternative o aggiuntive a quelle del Consiglio Direttivo.
2. In caso di Assemblea Straordinaria convocata su richiesta dei Soci, il Consiglio Direttivo può sottoporre al voto della stessa Assemblea

anche proprie proposte di modifica dello Statuto, aggiuntive o alternative a quelle proposte dai Soci.

3. Se le proposte sottoposte al voto sono testi completi di nuovo Statuto, oppure sono emendamenti allo Statuto vigente tra loro alternativi, si applica l'art. 21, comma 5.
4. Se le proposte sottoposte al voto sono un testo di nuovo Statuto e, insieme, emendamenti a quello vigente, la scheda consente di votare per il testo completo, oppure per uno o più degli emendamenti, oppure di astenersi. Se ai sensi dell'art. 20, comma 1 dello Statuto è approvata la proposta di nuovo Statuto, si intendono respinti tutti gli emendamenti a quello vigente. Se invece è approvato uno o più emendamenti allo Statuto vigente, si intende respinta la proposta di nuovo Statuto.

IX - NORME TRANSITORIE

Art. 26

1. All'Assemblea Ordinaria del 2017, che elegge la Commissione Elettorale ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, si applicano le seguenti disposizioni.
2. L'Assemblea elegge una Commissione Elettorale ad interim, composta da un Presidente e da non più di quattro membri, con il compito di presiedere alle operazioni di voto sui temi all'ordine del giorno. La Commissione rimane in carica fino alla chiusura dei lavori assembleari.
3. Il Presidente dell'Assemblea, all'inizio della seduta, chiede ai presenti la disponibilità a candidarsi per la Commissione, verifica la regolarità delle candidature e le sottopone singolarmente, per ordine alfabetico, al voto dei presenti per alzata di mano. E' ammesso il voto per più candidati. Si considerano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Le funzioni di Presidente sono svolte dall'eletto che ha raccolto il maggior numero di voti.
4. Alla Commissione si applica l'art. 9, commi 4 e 5 e svolge le funzioni di cui all' art. 11 e all'art. 15.
5. I compiti che l'art. 9, comma 2; l'art. 10, commi 1 e 3; l'art. 12, comma 3 e l'art. 16, comma 1, affidano alla Commissione Elettorale, sono assicurati dalla Segreteria del Circolo; quelli che le

affida l'art. 16, commi 4 e 5 e l'art. 20 sono assicurati dal Consiglio Direttivo.

6. Il presente articolo si applica anche alle Assemblee successive nel caso in cui la Commissione Elettorale in carica non fosse in grado di funzionare. In tal caso i compiti affidati alla Commissione Elettorale dall'art. 23 sono assicurati dal Consiglio Direttivo e la Commissione eletta dall'Assemblea come sopra resta in carica fino all'elezione, come da Statuto, di quella successiva.

Art. 27

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito del Circolo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.